



Consiglio di Stato
Ufficio Studi, massimario e formazione

RASSEGNA MONOTEMATICA DI GIURISPRUDENZA
a cura di Antonino Masaracchia, aggiornata al 31 dicembre 2018

GARANZIE ASSICURATIVE E TIROCINANTI

Per i tirocini presso gli uffici giudiziari, previsti dall'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013, è necessario che il tirocinante si doti di un'assicurazione privata, non risultando sussistente un corrispondente obbligo legale per gli uffici. Questa, oggi, è la prassi seguita presso gli uffici giudiziari della g.a., fermo restando che le polizze di assicurazione debbano contenere la clausola di esclusione di ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione da parte dell'assicurazione.

SOMMARIO: § 1. – Premessa. § 2. – I tirocini formativi - Quadro normativo di riferimento. § 3. – Tirocini presso gli uffici giudiziari (art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011; art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013). § 4. – Garanzie assicurative per lo stage sostitutivo ed il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. § 5. – Aggiornamenti successivi alla redazione del presente parere (dal 2014 in poi).

§ 1. – Premessa.

Con nota prot. n. 0000002 del 2 gennaio 2014 è stata comunicata al Direttore dell'Ufficio Studi, Massimario e Formazione una richiesta di studio formulata, nella seduta del 20 dicembre 2013, dal CPGA, su proposta della III commissione.

In particolare è stato richiesto all'Ufficio “di indicare quali sono le norme che vincolano i pubblici uffici, e quindi anche Consiglio di Stato e T.T.AA.RR. alla stipula di assicurazione per gli infortuni che possano occorrere ad un ‘frequentatore abituale’ e, se i tirocinanti possono essere fatti rientrare in tale categoria. Il quesito dovrà riguardare,

inoltre, se le eventuali polizze assicurative stipulate dagli Uffici possano essere estese alla categoria suddetta?

L'espresso riferimento ai "tirocinanti" lascia ragionevolmente presumere che la richiesta di approfondimento sorga dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, che, all'art. 73, ha introdotto e disciplinato il *Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari*.

Si ritiene, pertanto, utile muovere dall'esame dell'istituto del tirocinio formativo e dalle specifiche disposizioni che riguardano i tirocini nell'ambito degli uffici giudiziari, trattando poi della specifica questione delle garanzie assicurative.

§ 2. – I tirocini formativi - Quadro normativo di riferimento.

Gli *stage* formativi, da svolgere anche presso datori di lavoro pubblici, sono stati introdotti e regolamentati dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente *Norme in materia di promozione dell'occupazione*, in particolare dall'art. 18, rubricato *Tirocini formativi e di orientamento*, e dal d.m. 25 marzo 1998, n. 142, che ne ha definito la disciplina attuativa e di dettaglio.

È utile da subito precisare che lo *stage ex* legge n. 196 del 1997, pensato soprattutto per coloro che hanno assolto all'obbligo scolastico (e, quindi, non prioritariamente per i laureati¹), presuppone l'intervento di tre figure: il beneficiario, un ente promotore (ad es., l'agenzia per l'impiego, l'università, una comunità terapeutiche, etc.) ed un datore di lavoro, pubblico o privato, ospitante.

La normativa suddetta, per quanto di possibile interesse in questa sede, stabilisce in via generale l'*obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i*

¹ L'art. 11 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 2011, aveva dettato una nuova disciplina per i tirocini formativi e di orientamento, stabilendo che essi "*possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. 2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il relativo regolamento di attuazione*". Con sentenza n. 287 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma per violazione dell'art. 117 Cost., rientrando la materia della formazione ed istruzione professionale nella competenza esclusiva delle Regioni.

tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico” (art. 18, lett. e). Il d.m. n. 142 del 1998, in ordine alle prescritte garanzie assicurative, ha poi puntualizzato che “I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative. // Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL. // Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988” (art. 3).

La riforma del mercato del lavoro del 2012 (di cui alla legge n. 92 del 2012) ha previsto, tra le altre cose, il perfezionamento in sede di Conferenza permanente Stato–Regioni di un accordo “per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri: a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta” (art. 1, comma 34), fissando sanzioni in caso di mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lett. d (comma 35), ma con l'aggiunta della c.d. clausola di invarianza finanziaria (comma 36: “Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”).

In data 24 gennaio 2013 la Conferenza ha approvato l'accordo, prevedendo, per quanto qui d'interesse, che “Il soggetto promotore è tenuto a

garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. // Le Regioni e Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative. // Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative. // La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo” (art. 7 – all. 1 – Linee guida). Per la parte qui di interesse, il testo appena menzionato non è stato modificato dal successivo accordo, raggiunto tra le stesse parti, sempre in sede di Conferenza, in data 25 maggio 2017 (n. 86/CSR).

§ 3. – Tirocini presso gli uffici giudiziari (art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011; art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013).

Con specifico riferimento al tirocinio presso gli uffici giudiziari (evidentemente ricadente nella materia di potestà legislativa dello Stato), l'art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito in legge n. 111 del 2011, ha previsto, ai commi 4 e 5, la possibilità per i capi degli uffici giudiziari, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, di “*stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali ... e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato*” (c.d. *stage sostitutivo*), precisando inoltre che “*Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori*”.

Già prima, per quanto riguarda gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 398 del 1997, l'attività didattica poteva essere integrata da attività pratiche, da condurre, previo accordo o convenzione, anche presso sedi giudiziarie.

E quindi il decreto-legge n. 69 del 2013 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), convertito in legge n. 98 del 2013 (come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a, del decreto-legge n. 168 del 2016, convertito in legge n. 197 del 2016), tra le “*Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile*” (Titolo III) ha previsto, all'art. 73 costituente il Capo II (*Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari*), la possibilità per i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e in possesso di determinati requisiti di accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di diciotto mesi presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, ed anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, ed i Tribunali Amministrativi Regionali².

Ai sensi del comma 10, prima parte, “*Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione*”. Non è, quindi, prevista l'esclusività dell'attività prestata presso gli uffici giudiziari. Inoltre il comma 5-bis (nel testo oggi modificato dal decreto-legge n. 168 del 2016, convertito in legge n. 197 del 2016) consente

² Il comma 1 si conclude prevedendo che “*La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano*”. Per quanto riguarda la Regione siciliana, essa, con delibera della Giunta regionale n. 363 del 26 ottobre 2016, ha provveduto ad attuare la suddetta previsione di legge, prevedendo l'avvio dei tirocini presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla base di un protocollo d'intesa da sottoscrivere con il Presidente di tale organo giurisdizionale (protocollo poi effettivamente sottoscritto in data 15 dicembre 2016, con conseguente successivo avvio dei tirocini presso il C.G.A.). Per quanto riguarda, invece, le Province Autonome del Trentino- Alto Adige, ancora a tutt'oggi (gennaio 2019) non risulta alcun provvedimento che abbia conferito attuazione alla disposizione di legge; ciò ha comportato diversi esiti per le due Sezioni del TRGA: quanto alla sede di Trento, il Presidente ha ritenuto di procedere ugualmente all'attivazione del tirocinio, pur se sulla base della (sola) disciplina generale di cui all'art. 73, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013, nel rispetto delle modalità attuative dettate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa (sulle quali, si vd. *infra*, nel testo); quanto invece alla Sezione Autonoma di Bolzano, in mancanza delle previste disposizioni attuative, i tirocini non sono mai partiti.

che l'attività di formazione degli ammessi allo stage sia condotta “*in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali*”.

Il comma 8 si preoccupa di precisare che “*Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi*” In ogni caso, ai sensi del comma 17, al fine comunque di favorire l'accesso allo stage è ritenuto consentito “*l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo*”.

Va segnalato che il più recente art. 73 non prevede alcun puntuale coordinamento tra l'istituto introdotto *ex novo* e quello di cui all'art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, né con quelli previsti dalle altre disposizioni anteriori di legge sopra citate, salvo solo prevedere (al comma 18 dell'art. 73 cit.) che i capi degli uffici giudiziari, allorché stipulano le convenzioni previste dall'art. 37 della legge del 2011, “*devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1*”.

§ 4. – Garanzie assicurative per lo stage sostitutivo ed il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.

Le disposizioni prima passate in rassegna sui tirocini formativi in generale rimandano all'esistenza di un obbligo assicurativo a favore del tirocinante, tanto contro gli infortuni sul lavoro con l'INAIL (cfr., tra l'altro, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt.1, comma 3, n. 28, ed art. 4, n. 5), quanto per la responsabilità civile.

Non risulta, invece, sussistente un obbligo legale per gli uffici pubblici in genere, o per quelli giudiziari in particolare, di stipulare assicurazioni contro gli infortuni e sulla responsabilità civile. L'estensione di un'eventuale copertura assicurativa, che è allora di tipo facoltativo, ai frequentatori degli uffici stessi dipenderà di volta in volta dall'area di rischio assicurata e dalla specifica regolamentazione contrattuale.

Se però, come si diceva, la normativa di carattere generale sui tirocini prevede un obbligo assicurativo e pone essenzialmente a carico del c.d. soggetto promotore l'obbligo di assicurare i tirocinanti, le disposizioni sui

tirocini presso gli uffici giudiziari non individuano espressamente – in mancanza di una vera e propria figura di promotore – il soggetto obbligato, né in verità ribadiscono con nettezza l'esistenza di tale obbligo. È vero piuttosto che il comma 8 dell'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013, stabilendo che “*Lo svolgimento dello stage ... non determina il sorgere ... di obblighi... assicurativi*”, potrebbe ragionevolmente condurre ad una interpretazione di segno opposto, ossia che per tale specifica categoria di tirocinanti l'obbligo non sussista.

Ciò che indubbiamente emerge dal disposto del comma 4 dell'art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, e del comma 8 dell'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013, è piuttosto un elemento di tenore negativo, ossia che la copertura assicurativa dei tirocinanti in ogni caso non può essere posta a carico degli uffici giudiziari ospitanti. Fermo restando, dunque, in ipotesi l'obbligo assicurativo (quanto meno se si intende far ricadere la normativa speciale sui tirocini presso gli uffici giudiziari nell'alveo della normativa generale sui tirocini formativi e di orientamento), ne deriverebbe che esso non potrebbe che essere assolto dallo stesso tirocinante.

Rimane, tuttavia, salva la possibilità che a mezzo di convenzione l'obbligo assicurativo venga fatto ricadere su soggetti terzi.

Per entrambe le figure di tirocinio, intanto, è espressamente previsto l'apporto finanziario di terzi soggetti, che potrebbe appunto includere (o esaurirsi nel) l'assolvimento dell'obbligo assicurativo. Non può tuttavia non segnalarsi l'estrema delicatezza di finanziamenti provenienti dall'esterno, da parte di soggetti, tanto privati, quanto pubblici, potenzialmente fonte di pregiudizio per l'indipendenza ed imparzialità degli uffici giudiziari. Nell'approvare, con delibera del 13 ottobre 2011, lo schema di convenzione tipo per lo stage ai sensi dell'art. 37 della legge del 2011 il CPGA ha regolamentato tale evenienza (art. 7), avendo appunto di mira il “*rispetto del prestigio e della funzionalità dell'Ufficio giudiziario*”.

Inoltre, sempre per il c.d. stage sostitutivo *ex* art. 37 cit. o, comunque, nel caso in cui il tirocinante stia pure svolgendo un dottorato di ricerca o il tirocinio professionale per l'accesso alla professione di notaio o avvocato o stia frequentando i corsi di specializzazione per le professioni legali (vd. commi 5-*bis*, 10 e 13 dell'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013) può ipotizzarsi un'estensione delle garanzie assicurative eventualmente connesse alle attività già intraprese dal laureato o, comunque, individuare – come già previsto per il c.d. *stage* sostitutivo dalla convenzione tipo sopra richiamata approvata dal CPGA nel 2011,

così come in quella approvata il 10 febbraio 2012 per le attività pratiche *ex art. 16* de d.lgs. n. 398 del 1997 non sostitutive (per entrambe vd. art. 8) – nell’Università, nella Scuola o nel Consiglio il soggetto tenuto alla copertura assicurativa, stipulando così apposita convenzione. Nel caso in cui il tirocinante non sia collegato ad Università o ordini professionali – evenienza oggi possibile in base all’art. 73 – in mancanza di terzi finanziatori, dovrebbe essere lo stesso tirocinante a provvedere alla copertura assicurativa prima di intraprendere il periodo di tirocinio.

§ 5. – Aggiornamenti successivi alla redazione del presente parere (dal 2014 in poi).

Il presente parere dell’Ufficio Studi, redatto nel gennaio 2014, è stato successivamente recepito nella prassi sia del Consiglio di Stato che dei singoli TAR.

In particolare, con circolare prot. n. 1362, del 3 marzo 2014 (dedicata proprio all’attivazione, presso gli uffici del Consiglio di Stato, dei tirocini giudiziari *ex art. 73* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013), il Presidente del Consiglio di Stato, nel raccomandare a tutti gli uffici giudiziari del plesso “*l’obbligo di copertura assicurativa*” in capo a ciascun tirocinante, “*necessario al fine di esonerare l’Amministrazione da ogni possibile responsabilità per accadimenti che avessero a verificarsi durante il tirocinio*”, ha specificato che detto obbligo “*dovrà essere assicurato in proprio da ciascun tirocinante ammesso*”. E’ stato anche precisato, nella stessa circolare, che “*la copertura assicurativa dovrà avere a oggetto sia gli infortuni che il tirocinante dovesse avere a patire presso gli Uffici del Consiglio di Stato, ovvero a cagione del periodo di tirocinio, sia la responsabilità civile per eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose*”, con l’attivazione, pertanto, di due distinte polizze assicurative il cui massimale minimo, “*tenuto conto dei valori medi praticate dalle compagnie assicurative*”, è stato rispettivamente indicato in euro 75.000 (quanto alla polizza infortuni) ed in euro 500.000 per sinistro (quanto alla polizza per R.C.). Tali polizze, secondo le indicazioni della circolare, “*dovranno obbligatoriamente essere prodotte prima dell’inizio del periodo di tirocinio, ed inoltre nella circostanza sarà richiesto ai tirocinanti ammessi di sottoscrivere una dichiarazione con cui in ogni caso l’Amministrazione viene esonerata da ogni responsabilità, indipendente dal ristoro che gli interessati avranno a ricevere dall’assicuratore a seguito degli infortuni e sinistri*”.

Analoghe previsioni, peraltro, erano state diramate a tutti i TAR con la nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 1570, del 21 gennaio 2014, nella quale si specificava, tra l’altro, che la sottoscrizione

della dichiarazione di esonero dell'amministrazione da qualsiasi responsabilità – dichiarazione che ciascun tirocinante dovrebbe rendere all'inizio del periodo formativo – costituisce “*condizione di avvio*” del tirocinio stesso.

La successiva prassi degli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa si è quindi allineata su queste direttive. Risulta così, ad oggi, che presso il Consiglio di Stato i tirocinanti si dotano di un'assicurazione privata prima di iniziare lo *stage*. Il relativo obbligo viene anzi espressamente indicato nel bando per la selezione, richiamando le istruzioni contenute nella citata circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1362, del 3 marzo 2014, e precisandosi, in particolare, che agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di provvedere personalmente alla copertura assicurativa sia per gli eventuali infortuni subiti presso gli uffici del Consiglio di Stato, o comunque occorsi a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose: ciò, mediante la produzione, prima dell'avvio del tirocinio, di due distinte polizze (con indicazione anche del massimale minimo per sinistro). Risulta, peraltro, essere stata avviata, dal Segretario generale, un'iniziativa con la Direzione generale dell'INAIL competente in materia (luglio 2018), al fine di verificare la possibilità di una soluzione alternativa; l'iniziativa, però, non ha trovato, al momento, alcuno sbocco, opponendosi da parte dell'INAIL il limite costituito dal quadro normativo vigente il quale – come già visto – non consente che vi siano oneri a carico dell'Amministrazione.

Anche per quanto riguarda i TAR, risulta che presso tutti gli uffici giudiziari – ed, in particolare, quelli di maggiori dimensioni – i tirocinanti, prima di iniziare lo *stage*, attivano a proprie spese sia la polizza assicurativa contro gli infortuni, sia quella per la responsabilità civile. Questa è, ad esempio, la prassi seguita presso il TAR Lazio (sede di Roma), il TAR Lombardia (sede di Milano), il TAR Sicilia (sede di Palermo), il TAR Piemonte, il TAR Sicilia (sezione staccata di Catania), il TAR Toscana, il TAR Campania (sede di Napoli e sezione staccata di Salerno). In particolare, presso il TAR Puglia (sede di Bari), i tirocinanti, prima di iniziare lo *stage*, attivano a proprie spese due distinte polizze assicurative, di cui una a copertura degli eventi morte ed infortuni, con massimale minimo di € 75.000, e l'altra per Responsabilità Civile con massimale minimo pari ad € 500.000 per evento; queste polizze, inoltre, contengono la clausola di esclusione di ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione da parte dell'assicurazione, proprio come chiesto dalla citata nota del Segretariato Generale (n. 1570/2014).

